

SINTESI DELLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI DELLA CLIENTELA PROFESSIONALE 23/03/2023

Premessa: obiettivi e ambito di applicazione

La MiFID II stabilisce che gli intermediari che prestano i Servizi di Investimento agiscano in modo onesto, equo e professionale con l'obiettivo di un costante innalzamento della qualità dei servizi e delle attività di investimento prestate alla Clientela.

La presente Sezione definisce le informazioni relative alle politiche adottate dalla Banca ("Transmission and Execution Policy") per la raccolta, la trasmissione e l'esecuzione degli ordini relativi alle diverse tipologie di Prodotti Finanziari, al fine di ottenere, in modo duraturo, il miglior risultato possibile per la propria Clientela ("Best Execution").

L'obbligo di garantire la Best Execution si applica a tutti i Clienti al Dettaglio e Professionali della Banca.

Si riportano di seguito le informazioni che - ai sensi della Normativa di Riferimento - la Banca è tenuta a fornire ai Clienti Professionali in merito alla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Resta inteso che la Banca non è in alcun modo tenuta al rispetto della strategia di trasmissione degli ordini nei confronti dei propri Clienti classificati come Controparti Qualificate, ove gli stessi non operino per conto di Clienti al Dettaglio o Clienti Professionali e non chiedano un diverso grado di tutela.

Riferimenti normativi

Nel seguito si fa riferimento alle regole applicabili agli intermediari previste dal complesso di norme di seguito elencate:

- La Direttiva 2014/65/UE (la "Direttiva MiFID II");
- Il Regolamento 2017/565/UE (il "Regolamento Delegato");
- Il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- Il Regolamento CONSOB n. 20307/2018 (il "Regolamento Intermediari").

Politica di trasmissione ed esecuzione degli ordini

Ai fini del conseguimento, su base duratura, del miglior risultato possibile nell'esecuzione degli ordini, i fattori che la Banca deve prendere in considerazione nella selezione dei negoziatori e nell'esame delle relative politiche di esecuzione sono:

- il prezzo dei Prodotti Finanziari;
- i costi relativi all'esecuzione dell'ordine;
- la rapidità di esecuzione e di regolamento dell'ordine, che assume rilevanza in considerazione dell'opportunità per l'investitore di beneficiare di condizioni favorevoli esistenti sul mercato nel momento in cui lo stesso decide di realizzare l'operazione;
- probabilità di esecuzione e di regolamento dell'ordine, che è un fattore strettamente legato alla struttura e alla profondità del mercato sul quale lo strumento è negoziato;
- la natura e la dimensione degli ordini;
- qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini dell'esecuzione.

Nella selezione dei negoziatori, nell'esame delle relative politiche di esecuzione, nonché ai fini dell'esecuzione la Banca tiene conto dei seguenti criteri per stabilire la rilevanza dei fattori sopra elencati:

- le caratteristiche del Cliente, compresa la sua qualificazione come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale;
- le caratteristiche dell'ordine, incluso quando l'ordine comprende operazioni finanziarie tramite titoli;
- le caratteristiche dei Prodotti Finanziari oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione ai quali l'ordine può essere diretto.

Le tipologie di sedi individuate (c.d. "venues") per l'esecuzione degli ordini dei clienti sono:

- a) mercati regolamentati;
- b) sistemi multilaterali di negoziazione ("MTF");
- c) sistemi organizzati di negoziazione ("OTF");

Gli ordini potranno altresì essere eseguiti da internalizzatori sistematici o over the counter ("OTC").

La Banca non accede direttamente a mercati regolamentati ed in particolare ai mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ma si avvale di intermediari terzi ai fini dell'esecuzione degli ordini dei clienti su tali mercati.

Nella scelta delle venues, vengono presi in esame i seguenti elementi in ordine di importanza relativa:

- a) la qualità dei prezzi espressi su base duratura;
- b) le modalità di formazione del prezzo, nell'ambito di ciascuna di esse, verificando tempo per tempo la liquidità e lo spessore;
- c) costi e modalità di regolamento, inclusa la presenza di sistemi di compensazione e il loro funzionamento.

La Banca attribuisce di norma priorità alla "total consideration" (intesa come prezzo dello strumento finanziario e costo dell'esecuzione). In casi particolari tuttavia altri fattori, come la dimensione dell'ordine, la probabilità di esecuzione e velocità di esecuzione, possono avere un peso maggiore rispetto alla "total consideration", al fine di conseguire il miglior risultato possibile.

Soggetti negoziatori

I soggetti negoziatori di cui si avvale la Banca per l'esecuzione di ordini impartiti dalla propria Clientela nell'ambito del Servizio di ricezione e trasmissione di ordini sono specificatamente indicati nella tabella di seguito presentata.

La Banca ha privilegiato gli operatori con i quali ha in essere un rapporto consolidato e un collegamento informatico già attivo e che sono stati dalla stessa già testati al fine di garantire un'efficace esecuzione degli ordini dei Clienti.

Nell'ambito delle operazioni relative al mercato primario, essendo operazioni non soggette a "Best Execution", le controparti vengono scelte di volta in volta sulla base del coinvolgimento delle stesse nell'operazione, privilegiando le eventuali facilitazioni operative previste.

Controparte	Mercato primario (i)	Mercato secondario
Banca Akros S.p.A.		x

(i) Controparti autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Banca.

Gli ordini relativi a Obbligazioni non negoziate su mercati regolamentati ed MTF sono gestiti dalla Banca mediante l'esecuzione diretta degli stessi, attraverso circuiti over the counter tramite Bloomberg, tramite le quotazioni offerte da altri market maker.

Istruzioni particolari del Cliente

È fatta salva per il Cliente la possibilità di impartire, con riferimento a singoli ordini, istruzioni specifiche per l'esecuzione degli stessi, inclusa la modalità di esecuzione "curando", vincolando in tal modo la Banca all'esecuzione dei medesimi, anche in deroga alla presente Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli Ordini. Resta ovviamente inteso che, in tali ipotesi, potrebbe non essere conseguito il miglior risultato possibile in relazione ai singoli aspetti dell'ordine su cui è pervenuta l'istruzione.

In caso di ordini di Clienti con limite di prezzo, in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato non eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca adotta misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini, pubblicandoli immediatamente e in modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato, salvo istruzioni diverse da parte del Cliente. In questi casi la Banca si riserva, tuttavia, di non dar corso agli ordini ricevuti dalla propria Clientela laddove, in relazione alle istruzioni ricevute o ad altri fatti e/o condizioni di mercato, possano emergere delle difficoltà rilevanti che potrebbero influire su una corretta esecuzione degli ordini in relazione al possibile impatto sull'andamento degli scambi sul mercato, ferma restando la tempestiva comunicazione al Cliente delle difficoltà e/o degli impedimenti riscontrati.

Dal momento che, inottemperanza alla Normativa di Riferimento, gli ordini limitati su azioni per importi superiori a un determinato ammontare devono essere immediatamente resi pubblici, la Banca chiederà preventivamente il consenso esplicito del Cliente relativamente alla possibilità di gestire discrezionalmente tali tipologie di ordini, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il medesimo.

Aggregazione degli ordini

La Banca, in modo equo e nel rispetto della Normativa di Riferimento, può trattare l'ordine di uno o più clienti, in aggregazione o anche con un'operazione per conto proprio.

È stabilita e applicata una strategia di assegnazione degli ordini che prevede un'assegnazione equa degli ordini e delle operazioni aggregati, e regola il modo in cui il volume e il prezzo degli ordini determinano le assegnazioni e il trattamento delle esecuzioni parziali. Qualora la Banca aggregi operazioni per conto proprio con uno o più ordini di clienti, non verranno assegnate le negoziazioni connesse in un modo pregiudizievole per il cliente.

Monitoraggio e revisione

La Banca ha previsto di rivedere la propria Transmission and Execution Policy con periodicità annuale, o comunque ogni qualvolta gli

eventi di mercato e/o modifiche rilevanti alle condizioni contrattuali lo richiedano, con l'obiettivo primario di garantire la massima tutela del Cliente e il rispetto della Best Execution. La Banca provvederà a rendere note ai Clienti le modifiche rilevanti apportate alla Transmission and Execution Policy prima che siano efficaci, pubblicando i relativi aggiornamenti anche sul proprio sito internet.

Possibilità di esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione

Gli intermediari a cui la Banca trasmette gli ordini per la relativa esecuzione potrebbero eseguirli al di fuori di una sede di negoziazione, con minori informazioni disponibili e un rischio di controparte anche significativo. Il Cliente può chiedere ulteriori dettagli.